

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.2021 n. 310 S.O. 49, la **L. 30.12.2021 n. 234** (*legge di bilancio 2022*), **entrata in vigore l'1.1.2022**.

❖ NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

Norma di riferimento	Sintesi
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili su conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime (art. 1 co. 72)	Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere: utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata". La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021. Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020). Subappaltatori edili Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006). Crediti d'imposta agevolativi Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento (art. 1 co. 913)	L'art. 2 del DL 146/2021 ha previsto che, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni. Per effetto della legge di bilancio 2022, il maggior termine per il pagamento dei 180 giorni viene esteso alle cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022. Nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è inadempiente, dunque non può essere destinatario di misure cautelari oppure esecutive. Il termine per il ricorso rimane invece di 60 giorni, in quanto non c'è alcun riferimento al termine dell'art. 21 del DLgs. 546/92. Nulla cambia per gli accertamenti esecutivi, in merito ai quali il pagamento continua a dover avvenire entro il termine per il ricorso.

Dilazione Ruoli (art. 3 co. 1)	In materia di dilazione dei ruoli viene stabilito che per le dilazioni in essere all' 08/03/2020: - la decadenza si verifica con il mancato pagamento non di 10 bensì di 18 rate anche non consecutive; - i debitori sono automaticamente riammessi alla dilazione ma il termine per pagare le rate scadute è fissato al 31/10/2021.
Contributo a fondo perduto - Blocco dei pagamenti delle P.A. (art. 1 co. 653 e 657)	Quando una Pubblica Amministrazione deve effettuare un pagamento almeno pari a 5.000 euro, invia una segnalazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ove risultino carichi pendenti almeno pari a 5.000 euro, il pagamento viene sospeso e si attiva il pignoramento presso terzi delle somme, che vengono corrisposte all'Agente della Riscossione stesso. Tale procedura, prevista dall'art. 48-<i>bis</i> del DPR 602/73, non opera in merito alle somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto, previsto dalla legislazione emergenziale. L'esclusione dal blocco dei pagamenti opera a partire dalla pubblicazione in <i>Gazzetta Ufficiale</i> della legge di bilancio 2022.
Servizio nazionale di riscossione (art. 1 co. 14)	Il servizio nazionale di riscossione, gestito dall'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione (unico Agente della Riscossione per l'intero territorio nazionale), potrà nel prossimo futuro essere reso più efficiente. Si propone infatti di implementare la sinergia tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche mediante il trasferimento di personale da un ente all'altro. Nulla muta relativamente alla posizione del contribuente. Rimangono invariati i poteri a disposizione dell'Agente della Riscossione, per quanto riguarda le misure cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive.
Aggio di riscossione - Superamento (art. 1 co. 15 - 18)	Viene interamente riformato l'art. 17 del DLgs. 112/99, con l'intento di superare l'attuale sistema dell'aggio di riscossione. Allo stato attuale: per le cartelle di pagamento, l'aggio è a carico del contribuente per il 3% delle somme riscosse se paga entro i termini, oppure per il 6% se paga oltre i 60 giorni dalla notifica; per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è a carico del debitore per il 6% solo se questi si rende inadempiente e dunque non paga quanto intimato nei termini di legge. Dall'1.1.2022, invece, ci sarà una riformulazione dell'aggio, subordinata all'approvazione di un apposito decreto ministeriale. Testualmente, ci sarà "<i>una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a)</i>", per la cui entità occorre quindi attendere il decreto. Rimane la necessità che il debitore si accolli le spese "vive" per le attività di riscossione e cautelari. Anche l'entità di tali spese verrà fissata con un decreto di natura non regolamentare. Per i carichi affidati sino al 31.12.2021 rimane in vigore l'aggio di riscossione come disciplinato dall'art. 17 del DLgs. 112/99 <i>ante</i> modifica.

Agevolazioni della legislazione emergenziale - Recupero e controlli (art. 1 co. 31 - 36)	Salvo esista una disciplina specifica come avviene ad esempio per il superbonus 110%, il recupero delle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale indebitamente fruite avviene con avviso di recupero del credito di imposta. Tale avviso, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Operano i consueti poteri dei DPR 600/73 e 633/72, e per il contenzioso valgono le regole del DLgs. 546/92.
Sospensione versamenti settore sportivo (art. 1 co. 923 e 924)	In favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, sono sospesi i termini di versamento relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi i termini relativi agli adempimenti), dall'1.1.2022 al 30.4.2022; all'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; alle imposte sui redditi, in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza maggiorazioni o interessi, in unica soluzione entro il 30.5.2022, oppure in un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Inoltre, la norma specifica che il versamento: della prima rata avviene entro il 30.5.2022; relativo al mese di dicembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 di detto mese.

❖ ALTRE NOVITÀ FISCALI

Norma di riferimento	Sintesi
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari del professionista in caso di malattia o infortunio (art. 1 co. 927 - 944)	È prevista la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso, nonché un'esclusione da responsabilità per professionista e cliente, in caso di ricovero per grave malattia o infortunio del primo. Sospensione In caso di: malattia o infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (co. 927); infortunio, anche non avvenuto in occasione di lavoro e malattia ancorché non correlata al lavoro (co. 928); parto prematuro della libera professionista; interruzione di gravidanza oltre il terzo mese; decesso del libero professionista. i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari (per periodi superiori a 3 giorni) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Per il

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari del professionista in caso di malattia o infortunio (art. 1 co. 927 - 944)	caso di morte, i termini sono sospesi per 6 mesi dalla data del decesso. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento. Esclusione della responsabilità Si prevede, inoltre, che, in caso di ricovero (o cure domiciliari se sostitutive del ricovero) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non sia imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica Amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi. Sebbene il richiamo non sia esplicito, si ritiene che all'ipotesi di ricovero per infortunio o grave malattia siano equiparati anche: - il parto prematuro della libera professionista; - l'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese; - il decesso del libero professionista. Documentazione La sospensione dei termini per gli adempimenti e l'esclusione della responsabilità si applicano solo in presenza di: - un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; - un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante. Per il caso di parto prematuro, il certificato medico deve attestare lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto. Copia dei mandati professionali e del certificato medico va consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta certificata (PEC), ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni. In caso di interruzione della gravidanza, l'invio della documentazione deve avvenire entro il 15° giorno dall'evento; per l'ipotesi di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere, nelle modalità anzidette, ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, il mandato entro 30 giorni dal decesso. Accertamento e sanzioni La Pubblica Amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro. Le sanzioni suddette si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.
--	---

Esenzione imposta di bollo certificati digitali (art. 1 co. 24)	Viene estesa all'anno 2022 l'operatività dell'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall'art. 62 co. 3 quarto periodo del DLgs. 82/2005.
Esenzione imposta di bollo tirocini (art. 1 co. 731)	Viene prorogata di un ulteriore anno (anche per l'anno 2022) l'esenzione dall'imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall'art. 10- <i>bis</i> del DL 22.3.2021 n. 41 ("Sostegni"), sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.
Rinvio di "Plastic tax" e "Sugar tax" (art. 1 co. 12)	È differita all'1.1.2023 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina: dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "Plastic tax"); dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "Sugar tax").
Contabilità di magazzino	La norma aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. Per effetto delle modifiche in esame, l'obbligo di tenuta delle predette scritture, decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente: - l'ammontare dei ricavi superi 5,164 milioni di euro - e il valore complessivo delle rimanenze superiori a 1,1 milione di euro. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

Lo Studio